



IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei lavoratori IGEA

Responsabile del Procedimento:

Valentina Canu


Tel. 0781/491274 – fax 0781/491411
e-mail piani2@igeaspa.it

Importo complessivo dell'Appalto:

€ 99.794,00 + IVA

Oneri della Sicurezza, non soggetti a Ribasso:

€ 00 + IVA



Allegato B

CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei Lavoratori IGEA

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Norme regolatrici della fornitura
- Art. 3 Specifiche Tecniche generali della fornitura
- Art. 4 Caratteristiche generali di confezionamento
- Art. 5 Variazione dell'entità della Fornitura
- Art. 6 Invariabilità dei prezzi
- Art. 7 Consegna della fornitura
- Art. 8 Verifiche della fornitura – collaudo -
- Art. 9 Requisiti normativi generali
- Art. 10 Inadempimenti e penali
- Art. 11 Fatture e modalità di pagamento
- Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 Rischi da interferenze
- Art. 14 Divieto di Subappalto e cessione del contratto
- Art. 15 Garanzia di esecuzione del contratto
- Art. 16 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 17 Contratto
- Art. 18 Controversie
- Art. 19 Trattamento dei dati personali

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento per la Fornitura, mediante stipula di contratto aperto della durata di un anno, decorrenti dalla data di stipula del contratto, di Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza dei lavoratori dell'IGEA Spa.

Il valore complessivo dell'appalto è di **€ 99.794,00**, IVA di legge esclusa.

L'appalto è suddiviso in LOTTI, aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzione e/o per categoria di utilizzatori.

LOTTO	Importo a Base d'Asta	CIG
Lotto nr. 1 - " <i>Capo, Udito</i> "	4.757,50	294553083E
Lotto nr. 2 - " <i>Occhi, Viso</i> "	3.682,00	2945666879
Lotto nr. 3 - " <i>Vie Respiratorie</i> "	6.385,00	2945750DC9
Lotto nr. 4 - " <i>Protezione Corpo</i> "	64.324,00	29458597BE
Lotto nr. 5 - " <i>Arti Superiori</i> "	10.835,50	2945985FB6
Lotto nr. 6 - " <i>Arti Inferiori</i> "	9.810,00	2946066292

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e suoi Allegati, nell'offerta tecnica ed economica presentata, nelle norme di cui al successivo art. 8 e nella restante documentazione di gara, ove pertinente.

Il quantitativo degli articoli indicati nell'offerta economica rappresenta il fabbisogno presunto dell'IGEA sino alla scadenza del contratto. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte dell'IGEA che si riserva di ordinare gli articoli in oggetto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini d'acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali.

L'IGEA si impegna, comunque, per i primi quattro mesi ad effettuare ordinativi per un valore pari al 40% dell'importo complessivo offerto in sede di gara.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal Bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- c) dal D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;
- d) dal D.Lgs 04 dicembre 1992, n. 475 (più Allegati I; II; III; IV; V;VI) di Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio 21 dicembre 1989;
- e) dal D.Lgs. 02 gennaio 2007, n. 10 di Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale;
- f) dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (titolo III, capo II, artt. 74-79; all. VIII);
- g) dal D.Lgs 03 agosto 2009, n. 106;

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati.

Tutti i capi devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nell'articolo seguente e con i materiali (tessuti, pellame, ecc...) aventi le caratteristiche di cui alle schede tecniche, inserite negli allegati al presente Capitolato, ovvero a quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.

Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/ misure comprese la extra, extra large e la extra small nonché i nn. dal 34 al 46, per quanto concerne, rispettivamente, la massa vestiario e le calzature.

Il Fornitore, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, deve recarsi presso le sedi indicate dall'IGEA per la rilevazione della giusta taglia degli aventi diritto.

I capi forniti durante la durata contrattuale devono corrispondere ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara. Il punto di colore deve essere perfettamente conforme a quello del campione presentato.

ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DI CONFEZIONAMENTO

I capi devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento:

- I capi soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge;
- Le asole e le travette di fermo, nei capi ove previsti, devono essere robuste;
- Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli. I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno;
- I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole;
- Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, simmetriche devono essere anche le eventuali parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, ...);
- La cucitura di applicazione delle alette delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature;
- La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da non formare arricciature;
- L'assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare) delle camicie deve essere realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità.
- Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni devono essere resistenti.

ART. 5 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA FORNITURA

Le quantità da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte dell'IGEA, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità alcuna.

Nel caso in cui l'IGEA richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 14 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 6 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari contrattuali, determinatosi in base alle risultanze di gara, sono da considerarsi fissi ed immutabili per tutta la durata dell'appalto, ivi compresa l'eventuale proroga, e sono compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa.

ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo, franco destino, presso la sede dell' IGEA in Località Campo Pisano IGLESIAS. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

Resta inteso che ogni confezione dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la Ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

L'accettazione da parte dell'IGEA non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Gli articoli risultati inadeguati e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 8 – VERIFICHE DELLA FORNITURA – COLLAUDO -

Il collaudo consisterà nell'accertamento, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IGEA, della corrispondenza di tutti gli articoli consegnati alle caratteristiche tecniche richieste e alla campionatura presentata.

Lo stesso avrà luogo entro 10 (dieci) giorni dalla consegna della merce.

Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico della Ditta fornitrice, con altri idonei entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione.

La mancata sostituzione entro il predetto termine comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita all'articolo successivo.

ART. 9 - REQUISITI NORMATIVI GENERALI ai sensi degli art. da 74 a 79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Tutti i DPI proposti devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n° 475 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i DPI appartenenti alla I categoria è necessario che siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve

essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lg.vo 475/92 allegato II punto 1.4.

3. Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
4. Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
5. Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
6. Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALI

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto del presente Capitolato.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini di ritiro di quelli contestati.

L'eventuale inadempimento, debitamente accertato, dovrà essere formalmente contestato per iscritto all'aggiudicatario.

In caso di ritardo nei tempi previsti per la consegna o il ritiro, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'IGEA una penale giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta/00).

Qualora il ritardo si protragga oltre il 20° giorno naturale e consecutivo decorrente dal ricevimento dell'ordinativo, l'IGEA avrà facoltà di risolvere il contratto.

Non si terrà conto di ritardi dovuti a cause di forza maggiore che dovrà essere adeguatamente documentata.

ART. 11 – FATTURE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria, a fronte di ciascun ordine d'acquisto, è tenuta ad emettere regolare fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'IGEA – (P IVA 01660730928) – Località Monte Agruxau, snc – 09016 Iglesias e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

I pagamenti verranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della fornitura, a cura del Responsabile del procedimento, e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'IGEA sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'IGEA e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'IGEA sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'IGEA gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'IGEA e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (**CIG**):

Lotto 1 **GIG** 294553083E; Lotto 2 **GIG** 2945666879; Lotto 3 **GIG** 2945750DC9;
Lotto 4 **GIG** 29458597BE; Lotto 5 **GIG** 2945985FB6; Lotto 6 **GIG** 2946066292;

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'IGEA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'IGEA si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

ART. 13 - RISCHI DA INTERFERENZE

Considerando che dalla stipula del contratto verrà generato un Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto una "*mera fornitura di materiali*", ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura in oggetto.

Resta inteso che qualora l'IGEA ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai fini del subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs 163/06.

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio salvo specifica autorizzazione dell'IGEA. Il concorrente che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo all'atto dell'offerta. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'appaltatore non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'IGEA Spa il diritto a risolvere il contratto, secondo le disposizioni dell'art. 15, cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'IGEA avesse a subire.

Ai fini della cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006..

ART. 15 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale riduzione, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito in sede di offerta e allegare al deposito definitivo la certificazione (in originale o copia autenticata).

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'IGEA SPA pertanto avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'IGEA Spa.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento, da parte dell'IGEA Spa, della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a seguito della redazione da parte dell'IGEA Spa del certificato di regolare esecuzione, che dovrà rendere atto della completa regolarità dell'esecuzione della fornitura (certificato di collaudo), del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi di Capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'IGEA avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- b) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IGEA;
- c) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell'Impresa fornitrice;
- e) Qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- f) Nell'ipotesi di sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g) Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo secondo quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato;
- h) Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che si protraggano oltre i 20 giorni consecutivi;
- i) Qualora fosse accertato che l'appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti connessi alla presente commessa con modalità difformi da quelle stabilite al succitato art. 3 legge 136/2010

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'IGEA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'IGEA sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'IGEA;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 17 - CONTRATTO

Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria deve presentarsi, per la stipula del contratto, entro il termine stabilito dall'IGEA nella lettera con cui viene comunicata l'aggiudicazione definitiva.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'IGEA può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione e passare, se lo ritiene opportuno, alla ditta seconda migliore offerente con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sulla cauzione.

Le spese per la stipula del contratto sono interamente a carico dell'appaltatore, comprese quelle notarili. Il Responsabile del procedimento comunicherà, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'avvenuta stipula del contratto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b-ter) al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto, la competenza è devoluta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.